

Ricorso proposto il 28 febbraio 2007 dalla Eurostrategies SPRL avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 1° dicembre 2006, causa T-203/06, Eurostrategies SPRL/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-122/07 P)

(2007/C 95/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eurostrategies SPRL (rappresentanti: R.A. Lang e S. Crosby, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 1° dicembre 2006 nella causa T-203/06 limitatamente alla sua motivazione;
- decidere sulle spese in modo favorevole alla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che:

1. Il Tribunale di primo grado (TPG) ha violato il principio della parità delle armi tra le parti, come sancito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dal Trattato, in quanto si è rifiutato di sentire la versione della vicenda fornita dalla ricorrente per quanto riguarda il fatto che la ricorrente avesse ricevuto o meno una presunta «risposta interlocutoria» che, se ricevuta, avrebbe prorogato di 15 giorni il termine della Commissione, eliminando così la necessità di un ricorso al Tribunale.

Il TPG ha inoltre omesso di ascoltare la versione della ricorrente per quanto riguarda la seconda lettera che la Commissione afferma di aver spedito via email ma che, in realtà, è stata spedita via telefax.

2. Il TPG ha violato il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049 ⁽¹⁾, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, statuendo che quest'ultima era legittimata a beneficiare della proroga di 15 giorni ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento in assenza di prove che dimostrassero la presenza delle condizioni richieste per tale proroga. Una delle condizioni è che «il richiedente [ne sia] informato». Tuttavia, la Commissione ha prodotto solamente la prova che una email era stata spedita, ma non è essa sia stata ricevuta. La ricorrente afferma che un'email non produce effetti giuridici fino a quando non è stata vista dal destinatario. Pertanto, la notifica non ha avuto luogo e i requisiti stabiliti dall'art. 8, n. 2, del regolamento 1049/2001 non erano soddisfatti.

3. Il TPG ha violato una norma di procedura vincolante in quanto non ha effettuato un bilanciamento nell'adottare la sua decisione. La ricorrente cita gli artt. 47, n. 1 e 67, n. 3,

del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado del 2 maggio 1991 come esempi nella necessità di effettuare un bilanciamento.

4. Il TPG ha commesso un manifesto errore di valutazione snaturando il chiaro senso della prova prodotta dinanzi ad esso; tale prova non dimostra in alcun modo la notifica, da parte della Commissione alla ricorrente, della sua richiesta di una proroga di 15 giorni.
5. In subordine al quarto motivo, il TPG ha violato il diritto comunitario ritenendo che un'email produca effetti giuridici una volta spedita, non al momento del ricevimento.

⁽¹⁾ GU L 145, pag.43.

Ricorso presentato il 28 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-123/07)

(2007/C 95/61)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. B. Stromsky e H. van Vliet, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE ⁽¹⁾, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva;

- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2004/24/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 30 ottobre 2005.

⁽¹⁾ GU L 136, pag. 34.